

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 giugno 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Rivera, Rosso, Sales, Sinisi, Soriero, Stradella, Testa, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 17 giugno 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MALAVENDA: « Norme per garantire l'accesso al "riscatto graduale e sociale" degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la stabilità e la sicurezza dell'abitazione » (4997);

URSO: « Istituzione dell'Agenzia di Stato per la sicurezza aeronautica » (4998);

CONTENTO ed altri: « Istituzione del marchio "Made in Italy" per la tutela della qualità dei prodotti italiani » (4999);

AMORUSO e BUTTI: « Agevolazioni fiscali per i servizi di vigilanza privata » (5000);

PECORARO SCANIO: « Agevolazioni fiscali a favore dei produttori agricoli » (5001).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

BOSELLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno comunemente definito "Tangentopoli" » (4987) *Parere delle Commissioni II e V;*

III Commissione (Affari esteri):

S. 3239. — « Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania » (approvato dalla *III Commissione permanente del Senato*) (4961) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII;*

XI Commissione (Lavoro):

PIVETTI: « Ripristino della "Festa della Repubblica e dell'unità nazionale" » (4736) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Modifica nell'assegnazione di una proposta
di legge a Commissione in sede referente.**

A norma dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge, già assegnata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), è deferita, in sede referente, alla VI Commissione permanente (Finanze), per consentirne l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, con i progetti di legge nn. 4818, 324, 2818 e 4546, vertenti sulla stessa materia:

TERESIO DELFINO: « Carta dei diritti del contribuente » (1354) — *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e XI.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 195 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 543), con lettera in data 3 giugno 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 57, lettera *d*), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui non consente all'amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.

n. 196 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 544), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) e 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 41 e 116 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Udine.

n. 197 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 545), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziale), sollevata, in riferimento agli articoli 3

ria), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 198 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 546), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 14 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

n. 199 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 547), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 200 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 548), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 84, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 84, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dal medesimo tribunale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 211 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 549), con la quale ha dichiarato:

a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge

23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze, con la prima delle ordinanze in epigrafe;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, con la seconda delle ordinanze in epigrafe nonché del medesimo articolo 2, comma 1, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, dalla stessa commissione tributaria, con la già menzionata ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti in materia:

I Commissione (doc. VII, n. 543);

II Commissione (doc. VII, n. 545);

VI Commissione (doc. VII, nn. 546, 549);

VIII Commissione (doc. VII, n. 544);

IX Commissione (doc. VII, n. 547);

XI Commissione (doc. VII, n. 548).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera dal 9 giugno 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea BONO ed altri n. 6/00034, concernente le attività di contrasto dei fenomeni relativi allo sfruttamento sessuale dei minori anche tramite la rete telematica Internet, approvata nella seduta dell'Assemblea del 12 marzo 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente in materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno con lettera del 15 giugno 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ALBANESE ed altri n. 9/1894/3, concernente l'inquadramento ed il trattamento economico degli ispettori superiori della polizia e dei marescialli aiutanti delle forze ad ordinamento militare, accolto dal Governo, nella seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione I (Affari costituzionali, dalla Presidenza del Consiglio e Interni), competente in materia.

Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funziona-

mento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, con lettera in data 17 giugno 1998, ha trasmesso il primo documento approvato dal Comitato nella seduta dell'8 ottobre 1997 e il documento conclusivo approvato dal Comitato nella seduta del 16 giugno 1998 relativi all'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (doc. XVII-*bis*, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 17 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della

legge 17 dicembre 1997, n. 433, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 agosto 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 130-160-445-1697-2545 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI (APPROVATO DAL SENATO) (4626)

(A.C. 4626 - sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« CAPO I. — DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

ART. 29. — 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 29-bis. — 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del

distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, psicologica, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di

ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

ART. 30. — 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

ART. 31. — 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia;

n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-*quater*, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-*quater*;

o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'ar-

ticolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

ART. 32. — 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

ART. 33. — 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato

per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione af-

finché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

ART. 34. — 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

ART. 35. — 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore e, se sussiste la certificazione di conformità alla Convenzione e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come

affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento per un periodo non superiore ad un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri di stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, secondo la valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

ART. 36. — 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità.

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.

ART. 37. — 1. Le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla famiglia di origine e sulle esperienze di vita dell'adot-

tando sono comunicate agli aspiranti genitori adottivi dagli enti autorizzati prima della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. I genitori adottivi sono tenuti ad informare il minore, appena possibile e nelle forme adeguate, del suo stato di figlio adottivo e della sua provenienza nazionale e culturale.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali possono essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale o all'adottato maggiore di età, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del tribunale per minorenni ai sensi dell'articolo 28. L'autorizzazione, in ogni caso, non può essere concessa:

a) se i genitori naturali abbiano dichiarato di non volere essere nominati o abbiano manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimi;

b) se, fuori dei casi previsti alla lettera a), l'autorità straniera competente, consultata in merito, dichiara che l'informazione può provocare grave turbamento all'equilibrio sociale e psicologico dei genitori naturali.

ART. 37-bis. — 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

ART. 38. — 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella per-

sona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

f) un rappresentante del Ministero della sanità;

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il presidente dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica cinque anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

ART. 39. — 1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incompetenti di cui all'articolo 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

ART. 39-bis. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 2.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

ART. 39-ter. — 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.

ART. 39-*quater*. — 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il capoverso 37 con il seguente:

ART. 37.

1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

3. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. 3. Corsini, Cananzi, Lucà, Novelli, Jervolino Russo, Gambale.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DELLA COMMISSIONE 3. 25.

Al comma 2 dell'emendamento 3.25 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In ogni caso, al raggiungimento della maggiore età, l'adottato può accedere alle informazioni di cui al comma 3. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno

solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

5. Il diritto di accesso alle informazioni di cui al comma 4 spetta anche ai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale, solo se sussistono gravi e comprovati motivi e previa autorizzazione del tribunale per i minorenni.

0. 3. 25. 1. Fei, Selva, Niccolini, Neri.

All'emendamento 3. 25, sopprimere il comma 4.

0. 3. 25. 2. Grimaldi, Valpiana, Nardini, Maura Cossutta.

All'emendamento 3. 25, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Sulla richiesta dell'adottato, una volta raggiunta la maggiore età, di conoscere per gravi e comprovati motivi le informazioni di cui al comma 3 decide caso per caso, in relazione alle ripercussioni relative all'equilibrio psico-fisico dell'adottato, il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36, sentito il parere della commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato all'atto della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

0. 3. 25. 3. Grimaldi, Valpiana, Nardini, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire il capoverso 37 con il seguente:

1. Successivamente all'adozione, la commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventual-

mente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali possono essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale, su autorizzazione del tribunale dei minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. L'adottato maggiore di età può accedere alle informazioni concernenti i genitori naturali con richiesta al tribunale per i minorenni, che può negare l'accesso in presenza di comprovati motivi e se ritenga che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio psico-affettivo dell'adottato, dei fratelli minori o dei genitori di origine. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

4. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

3. 25. (Nuova formulazione). Le Commissioni.

Al comma 1, capoverso 37, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

3. 6. Garra.

Al comma 1, capoverso 37, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. In ogni caso dopo il compimento del 25° anno di età, l'adottato può accedere alle informazioni relative alla sua pre-

gressa anamnesi medica ed eventualmente ai genitori di origine, fermo restando il consenso espresso da parte di ogni genitore di origine all'accesso dei propri dati personali.

3. 19. Fei, Marino.

Al comma 1, capoverso 37, sopprimere il quarto comma.

***3. 4.** Corsini, Cananzi, Lucà, Novelli, Jervolino Russo, Gambale, Lumia.

Al comma 1, capoverso 37, sopprimere il quarto comma.

***3. 5.** Garra.

Al comma 1, capoverso 38, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

3. 15. Fei, Marino.

Al comma 1, capoverso 38, comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.

3. 16. Fei, Marino.

Al comma 1, capoverso articolo 39, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui al successivo articolo 39-bis.

3. 20. Governo.

Al comma 1, capoverso 39-bis, comma 2, sostituire le parole: articolo 31, comma 2, aggiungere le seguenti: articolo 31, comma 3.

3. 23. Le Commissioni.

Al comma 1, capoverso 39-ter, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa distribuita equamente sul territorio in almeno 3 regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che sia gestita da associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro; avere una sede legale e una struttura operativa per l'assistenza e la formazione in Italia; contare con collaboratori responsabili incaricati all'estero e accreditati presso le autorità centrali straniera e italiana; garantire che il personale esperto sia possesso di titoli professionali e che si occupi dell'adeguata formazione della coppia e dell'eventuale sostegno psicologico; dimostrare di avere un'effettiva organizzazione logistica in grado di dare assistenza legale all'estero agli interessati, per lo svolgimento delle procedure di adozione e responsabile della trasmissione dei documenti, nonché del pagamento dei costi da sostenere in Italia e all'estero per la procedura di adozione; essere in grado di trasmettere tempestivamente al giudice straniero le relazioni degli enti psico-socio-assistenziali sulla coppia aspirante all'adozione. Le organizzazioni dovrebbero inoltre seguire l'iter post-adoztivo inviando relazioni periodiche sul decorso dell'adozione, fino al momento della dichiarazione di efficacia della stessa, ottenendo preventivamente il consenso della coppia, in base agli accordi presi con il Tribunale o l'ente estero competente.

3. 18. Fei, Marino.

Al comma 1, capoverso 39-ter, comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa distribuita equamente sul territorio in almeno tre regioni e province autonome di Trento e Bolzano e degli accreditamenti presso autorità centrali straniera e italiana; il personale addetto deve essere in possesso di titoli professionali adeguati in grado di garantire il sostegno psicologico e l'appoggio logistico agli interessati, anche nello svolgimento delle procedure di adozione.

3. 17. Fei, Marino.